

Giacomo Pace Gravina

I cancelli del tempo. Genealogie delle partizioni dell'età minore in ambito penalistico

### 1. *Lo specchio della minore età*

Uno dei versanti in cui appare giuridicamente rilevante il trascorrere del tempo al riguardo della persona è certamente l'attingimento delle diverse età: solo per fare alcuni esempi, attinenti a diverse branche del diritto, il raggiungimento della maggiore età in campo civilistico; dell'età necessaria perché possano sussistere i presupposti della imputabilità penale piena o di quella condizionata in ambito penale; dell'età stabilita per l'elettorato attivo e passivo a riguardo del diritto pubblico.

Fino a tempi recenti o recentissimi esisteva una discrasia notevole tra queste diverse nozioni, stabilite dal Codice civile nel raggiungimento dei 21 anni, da quello penale alle età di 14 e 18 anni, mentre per la capacità elettorale erano stabilite diverse età, ritenendosi necessaria una maturità maggiore per alcune scelte e taluni ruoli pubblicistici. Diverse nozioni di età accolte nei codici novecenteschi, il cui mancato raccordo è stato dovuto a differenti visioni del fenomeno, e a diverse istanze sociali: dalla protezione del minore, ritenuto incapace di comprendere la gravità dei propri comportamenti, o i pericoli legati ad atti di disposizione patrimoniale; alla difesa sociale dalla 'piaga' della delinquenza minorile, con le istanze di abbassamento della soglia dell'età di imputabilità assoluta e relativa; alla maturità necessaria per esprimere il proprio voto per l'elezione di quella che veniva considerata la camera alta del regno o per sedere sugli scranni delle assemblee rappresentative.

A rilevare queste aporie poco dopo la pubblicazione del Codice Rocco fu Alfredo Sandulli, professore di Procedura penale nell'Ateneo napoletano, in un contributo pubblicato ne *La Giustizia penale* del 1933. Nonostante il titolo ampliasse il tema ai "codici vigenti", in effetti l'esposizione riguardava soprattutto le problematiche penalistiche, e le criticità derivanti dalla mancata coincidenza tra la maggiore età penale, fissata a 18 anni, e quella

civile, stabilita al compimento dei 21: l'auspicio del giurista era l'unificazione dei criteri della maggiore età nei vari settori dell'ordinamento giuridico<sup>1</sup>. A proposito dell'età penale il giurista criticava l'elevazione a quattordici anni dell'età di assoluta inimputabilità, ritenendo che, grazie alla scolarizzazione ormai diffusa e alla precoce capacità di apprendere, la capacità di intendere e di volere si raggiungesse ormai in età precoce, schierandosi così al fianco dei sostenitori della difesa sociale, in linea con alcune delle voci levatesi durante i lavori preparatori del codice. L'articolo contiene inoltre una minuziosa disamina dei casi problematici in cui nel codice penale e in quello di procedura si rilevavano nozioni poco chiare a proposito del concetto di minore età: al riguardo delle misure di sicurezza, del diritto di querela, ma soprattutto in relazione al minore vittima di reato. In tali casi rilevava la minore età "comune", cioè quella inferiore al compimento dei 21 anni, accolta nel Codice civile del 1865. A tal proposito l'autore denunciava una profonda contraddizione tra il caso di istigazione di minori alla prostituzione e relativo favoreggiamento, contemplati negli articoli 531 e 533 del Codice Rocco, per i quali già i primi commentatori del codice, Carlo Saltelli ed Enrico Romano Di Falco, avevano chiarito che il termine di 21 anni serviva a garantire ulteriormente il minore, senza che tale estensione venisse contemplata ugualmente per il ratto a fine di matrimonio o libidine, di cui agli articoli 522 e 523, in cui si prendeva in considerazione il (la) minore di 18 anni. Un caso ulteriore, già rilevato da Manzini, era quello dell'età necessaria per svolgere le funzioni di perito, consulente tecnico o interprete, stabilita sempre con riferimento ai 21 anni, quando invece «molti, prima di raggiungere questa età, sono già forniti di lauree e diplomi ed offrono sufficienti garanzie di speciali competenze tecniche»<sup>2</sup>. Il contributo di Sandulli ci offre una panoramica delle criticità rilevate "a caldo": diverse nozioni di età civile e penale, eredi di differenti percezioni dell'essenza del minore, legate a peculiari contesti storici e sociali, difficili da comprendere nell'era del diritto codificato.

Motivazioni economiche, giuridiche, sociali, si intrecciano strettamente con differenti nozioni di età, giunte fino al Novecento inoltrato, che racchiudono memorie di un remoto passato. Già in queste poche righe abbiamo visto comparire diverse scansioni temporali: 14 anni, 16, 18, 21, 25. Partizioni che non consentono certo di fornire una definizione chiara e netta della minore età e che spesso sono state basate solo su scelte più o meno arbitrarie. Il raggiungimento di alcune di queste soglie riveste un importante ruolo simbolico, legato ai riti di passaggio che sanciscono l'uscita dal mondo dell'infanzia e l'ingresso in quello degli adulti. Con il raggiungimento di alcune età il giovane

<sup>1</sup> A. Sandulli, *Il minore nei codici vigenti*, «La Giustizia penale», 39, 1933, pp. 1105-1114.

<sup>2</sup> Ivi, p. 1113.

viene quindi considerato a pieno titolo come un adulto: abbandona le caratteristiche della minore età per raggiungere lo *status* di cui farà parte fino alla morte. L'acquisizione della responsabilità penale si può considerare vicina ad altri importanti riti di passaggio, liturgie sacre o profane: come ad esempio per l'accesso ai sacramenti<sup>3</sup>, particolarmente significativo per la genesi canonistica del parametro del discernimento<sup>4</sup>.

## 2. I tempi della crescita

Nel campo del diritto penale minorile certamente uno dei problemi più intricati è stato costituito dalla definizione delle età<sup>5</sup>, dalla individuazione delle fasi della vita umana corrispondenti a diversi regimi penalistici. Il diritto romano distingueva una prima fase della vita umana, quella che andava dalla nascita fino ai sette anni, in cui il bambino veniva indicato come *infans*: *in-fans*, letteralmente colui che non può parlare, nel senso arcaico di non poter recitare compiutamente le formule dell'antico diritto quiritario da cui scaturivano precise conseguenze giuridiche<sup>6</sup>. La parola *infans* ha poi avuto grande fortuna nell'uso comune, venendo ad indicare con il sostantivo *infanzia* i primi anni della vita di un uomo. Qui fa la sua prima comparsa un numero che incontreremo più volte in queste pagine, il sette. Sono note le teorie sulla importanza di alcuni numeri, e tra essi proprio il sette è quello che risponde ad una forte ed ancestrale carica sacrale, sancita dalle sacre scritture, con la sua radice ebdomadaria che poi sarà fatta propria dalla cultura greca e, successivamente, da quella latina. Si riteneva che la durata dell'infanzia fosse legata alla caduta dei denti da latte, che non permetteva di articolare compiutamente il linguaggio, e quindi di non poter possedere le chiavi di accesso al *logos*, in accordo con il pensiero di Plinio il Vecchio e Isidoro di Siviglia, evidenziando gli oscuri poteri di tale numero, che racchiudeva le età dell'uomo, legate ai sette pianeti che dominavano e dirigevano la vita umana, credenza di lunga durata, accolta dalla scienza medievale, che cercava ancora di ricollegare l'in-

<sup>3</sup> Cfr. A. Martin-Fugier, *I riti della vita privata nella borghesia*, in Ph. Ariès, G. Duby, *La vita privata. L'Ottocento*, Roma-Bari, Laterza, 1988, pp. 200 ss.

<sup>4</sup> Sul discernimento mi sia consentito rinviare a G. Pace, *Il discernimento dei fanciulli: ricerche sulla imputabilità dei minori nella cultura giuridica moderna*, Torino, Giappichelli, 2000; Id., «A-t-on, dans un âge si tendre, une volonté certaine?»: «dubbi» e «certezze» sull'imputabilità minorile tra Otto e Novecento, «Quaderno di storia del penale e della giustizia», 2, 2020, scritti ampiamente utilizzati per queste pagine.

<sup>5</sup> Sul concetto di età cfr. i saggi raccolti nel volume curato da C. Saraceno, *Età e corso della vita*, Bologna, il Mulino, 1986.

<sup>6</sup> J.-P. Neraudau, *Il bambino nella cultura romana*, in E. Becchi, D. Julia (a cura di), *Storia dell'infanzia. I. Dall'antichità al Seicento*, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 31 ss. Sulla etimologia di *in-fans*, attestata da Varrone e presente in Isidoro da Siviglia, S. Nagel, S. Vecchio, *Il bambino, la parola, il silenzio nella cultura medievale*, «Quaderni Storici», 57, 1984, p. 721.

fanzia, l'impossibilità di parlare, ad una carenza anatomica: è la mancanza di una dentatura solida e completa che preclude ai piccoli la *sermonis expressio*, secondo la definizione di Isidoro, ripresa poi da Rabano Mauro e da Bartolomeo Anglico. L'impossibilità di parlare viene così collegata alla carenza di *ratio* e di *intellectus*. In questa prima fase della vita, appunto per la carenza di una razionalità compiuta, era sancita dal diritto romano l'impunità totale dell'*infans*, che quindi non veniva ad essere soggetto ad alcuna pena<sup>7</sup>.

La seconda fase della vita era quella che precedeva la pubertà, in cui i minori venivano definiti *impuberes*, età che andava dai sette ai quattordici anni, per i maschi; e dai sette ai dodici per le femmine. Si tratta di un'altra partizione ebdomadaria, derivante dalla gnoseologia stoica, secondo cui il *logos* maturava alla fine del secondo ciclo settennale, con uno stretto legame tra parola e pensiero, tra linguaggio e ragione, che poteva realizzarsi solo al quattordicesimo anno. Isidoro di Siviglia è colui che trasmette al medioevo il sistema settenario delle età dell'uomo, affermando la conquista dell'intelletto dopo il quattordicesimo anno, cioè dopo che siano trascorse la prima età, caratterizzata dall'assenza della parola, e la seconda, carente di potenza di generare, riconoscendo un elemento fondamentale nella pubertà. A tal proposito gli *impuberes* erano considerati punibili solo se venivano riconosciuti *doli capaces*, cioè se avevano compiuto il fatto con dolo, e se non si trattava di un reato omissivo. I ragazzi venivano in genere esentati dalla pena capitale e dalla mutilazione di membra, anche se, in caso di crimini atroci, il minore poteva essere condannato alla pena ordinaria. Ma tale partizione tra i sette e i quattordici non si rivelò soddisfacente, inducendo i giuristi di età imperiale ad immaginare una ulteriore suddivisione: la distanza tra un bambino di otto anni e un ragazzo di tredici poteva davvero essere enorme, al riguardo della piena coscienza del proprio operato. Ciò indusse quindi, a distinguere all'interno di questa seconda fascia di età, i bambini più piccoli, definiti *proximi infantiae*, e perciò assimilati agli infanti, per i quali veniva prolungata l'età di impunità; dai ragazzi più grandi, definiti *proximi pubertati*, considerati punibili se *capaces doli*<sup>8</sup>. Oltre i quattordici anni (dodici per le femmine), i *puberes* venivano considerati pienamente capaci di dolo, la maturità sessuale e la capacità di generare sancivano l'ingresso in una diversa fascia di età, che esercitava effetti anche in ambito penalistico, ma le pene erano meno severe fino al raggiungimento della maggiore età, fissata *ab antiquo* a 25 anni<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> Pace, *Il discernimento*, cit., cap. I.

<sup>8</sup> Cfr. B. Perrin, *L'apparition du «Proximus pubertati» en droit romain classique*, in *Syntelesia Arangio Ruiz*, vol. I, Napoli, Jovene, 1964, pp. 469-474.

<sup>9</sup> Una accurata trattazione delle età è in P. Zacchia, *Quaestionum medico-legalium tomus prior*, J.A. Huguétan-M.A. Ravaud, Lugduni, 1661, pp. 1-21. Cfr. anche A. Burdese, voce *Età (dir. Romano)*, in *Enciclopedia del Diritto*, 16, 1967, pp. 79-80.

Sono queste le partizioni accolte dai giuristi medievali<sup>10</sup>. I glossatori specificarono più precisamente la distinzione inserita nella seconda partizione settenaria. Nella gl. *Infantiae proximus* a Inst. 3.19.10 Accursio riferiva questa partizione all'età fino ai dieci anni e mezzo per i maschi e nove e mezzo per le femmine<sup>11</sup>; nella gl. *Pupillum* a Dig. 50.17.111 il glossatore definiva i *proximi pubertati* come i ragazzi da dieci anni e mezzo in poi. L'analisi dei glossatori e dei commentatori si sviluppava sul bilanciamento di due massime: la *misericordia aetatis* e quella secondo cui *malitia supplet aetatem*: queste partizioni, accolte anche dal Diritto canonico, ressero durante il lungo medioevo, nell'età del Diritto comune.

### 3. Nuove scansioni temporali

Fu l'illuminismo a scardinare il sistema tradizionale delle età di tradizione romanistica: Emanuel de Pastoret, ad esempio, si pose il problema del rapporto tra maggiore età civile e penale, ritenendo che quest'ultima si potesse raggiungere prima dell'altra<sup>12</sup>; di grande interesse è un'altra proposta del conte: «On pourroit, en France et dans les climats tempérés, fixer à quinze ou seize ans l'âge où un coupable subiroit toute la rigueur de la loi»<sup>13</sup>. Quindici o sedici anni: ecco un nuovo termine di età, di derivazione razionalista e non tratto dalla antichissima tradizione ebdomadaria, che dopo breve tempo sarà destinato ad ampio successo.

L'età dei 16 anni apparve infatti sulla scena poco dopo, nel *Code penal* rivoluzionario del 1791, che abolì l'età di assoluta inimputabilità e accolse i 16 anni come inizio della responsabilità piena, in presenza di discernimento: Il primo articolo del titolo V del Libro I, *De l'influence de l'âge des condamnés sur la nature et la durée des peines*, così recitava: «Lorsqu'un accusé déclaré coupable par le juré, aura commis le crime pour lequel il est poursuivi, avant l'âge de 16 ans accomplis, les jurés décideront, dans les formes ordinaires de leur délibération, la question suivante: "Le coupable a-t-il commis le crime

<sup>10</sup> Per un primo approccio alle posizioni dei giuristi medievali cfr. U. Gualazzini, voce *Età (dir. interm.)*, in *Enciclopedia del Diritto*, 16, 1967, pp. 84-85; C. Pecorella, *Cause di giustificazione, circostanze attenuanti e aggravanti del reato dalla glossa alla c.d. riforma del diritto penale*, «Studi Parmensi», 7, 1957, ora in C. Pecorella, *Studi e ricerche di storia del diritto*, Torino, Giappichelli, 1995, pp. 65-67.

<sup>11</sup> «*Infantiae proximus*, idest usque ad decem annos et dimidium, et sic proximus respicit inf., sed cum dico pubertati proximus, a decem annis et dimidio supra intellige, nam sic in masculis debet fieri dimidiatio, in foeminis in nono et dimidio...».

<sup>12</sup> E. Pastoret, *Des loix penales*, t. II, Paris, Buisson, 1790, pp. 145-149: «la conoissance du bien et du mal, de ce qui est poermis et de ce qui ne l'est pas, n'exige ni les discussions, ni l'intelligence, que des intérêts civils peuvent exiger».

<sup>13</sup> Ivi, pp. 145-149.

avec ou sans discernement”?»). Il sistema tradizionale dell'imputabilità dei minori era stato stravolto: anzitutto non veniva più contemplata un'età di inimputabilità assoluta; in secondo luogo veniva proposto un limite di età assolutamente nuovo, quello dei sedici anni. Si tratta di innovazioni di non poco conto: ma purtroppo su questi punti le discussioni all'Assemblea Nazionale non chiariscono i motivi di tale scelta. Circa l'abolizione della barriera tra infanzia e impubertà si può forse pensare che l'esaltazione della ragione non ammetteva che l'uomo per un'età prefissata non sapesse o non potesse ragionare; oppure si può fare riferimento a motivi di economia normativa e processuale. Riguardo al termine di sedici anni, oltre alle interessanti sollecitazioni razionalistiche di Pastoret, si può ritenere che l'adolescente fosse ormai considerato un cittadino a tutti gli effetti sotto diversi punti di vista. Ad esempio, al raggiungimento dei sedici anni veniva celebrata la *Fête de la Jeunesse*, o festa della presa d'armi, che sanciva l'ingresso tra i difensori della patria<sup>14</sup>. Si tratta di un altro rito di passaggio: forse il collegamento tra i due riti si può stabilire, considerando appunto, con il rigetto delle tradizionali ed ancestrali età dell'uomo, il riconoscimento di una nuova età, quella dell'adolescenza, già importante per alcuni degli aspetti della vita. Anche gli antichi *Liberalia* della civiltà romana costituivano un rito di passaggio che riguardava tutti i ragazzi che compivano i sedici anni nella stessa annata, cerimonia che segnava la fine dell'infanzia e il passaggio da un'età all'altra<sup>15</sup>; e forse il rito repubblicano aveva qualche collegamento «culturale» con i *Liberalia*.

Il *Codice penale universale austriaco*<sup>16</sup> del 1803 invece manteneva le tradizionali partizioni delle età: le azioni compiute da fanciulli di età inferiore ai dieci anni venivano rimesse alla correzione domestica; dai dieci ai quattordici anni poi gli «*impuberi*» non vedevano «imputarsi a delitto le azioni, od omissioni»<sup>17</sup>. Ma a norma della Parte II del Codice, l'impubere che avesse commesso una azione punibile, che di per sé era un delitto, veniva punito come se avesse invece compiuto una «grave trasgressione di polizia»<sup>18</sup>. Dai quattordici ai venti anni poi l'età era considerata tra le «circostanze mitiganti»<sup>19</sup>. Rispetto al sistema francese il Codice imperiale manteneva l'età d'infanzia penale fino ai dieci anni, ricalcando l'antico sistema romano che aveva accorpato *infantia* e *proximitas infantiae* come età di non imputabilità assoluta, nella quale il

<sup>14</sup> M. Mitterauer, *Sozialgeschichte der Jugend*, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1986; trad. it. *I giovani in Europa dal Medioevo a oggi*, Roma-Bari, Laterza, 1991, p. 74. M. Ozouf, *La fête révolutionnaire 1798-1799*, Paris, 1976; trad. it. *La festa rivoluzionaria*, Bologna, 1982.

<sup>15</sup> Neraudau, *Il bambino nella cultura romana*, cit., pp. 37 ss.

<sup>16</sup> Il Codice è stato ristampato: cfr. *Codice penale universale austriaco (1803)*, Padova, Cedam, 1997.

<sup>17</sup> *Codice penale universale austriaco*, Capo I § 2.

<sup>18</sup> *Codice penale universale austriaco*, Parte II, Capo III § 28, § 29.

<sup>19</sup> *Codice penale universale austriaco*, Parte I, Capo IV § 39.

potere di correzione veniva demandato generalmente alla famiglia; il Codice seguiva ancora la tradizione nella previsione della seconda fascia di età tra i dieci e i quattordici anni, residuo della antica *proximitas pubertati*, con la comminazione della detenzione «in un separato luogo di custodia» per evitare il contagio criminoso, di un lavoro, ma adeguato alle forze del ragazzo, e soprattutto dell'istruzione che gli doveva essere impartita: evidente riflesso delle ideologie illuministiche che vedevano nell'educazione il mezzo migliore per elevare i fanciulli. La terza fascia di età, anch'essa di antica radice ebdomadica, vedeva l'età come una circostanza mitigante che quindi provocava la diminuzione della pena. Lo stesso sistema era previsto nella successiva rielaborazione del Codice austriaco, del 1852, che lasciava sostanzialmente immutato il regime penale minorile<sup>20</sup>.

Alcune novità vennero dal Regno di Napoli del decennio francese: qui il sovrano Giuseppe Bonaparte aveva promulgato la *Legge su i delitti e sulle pene 20 maggio 1808 n. 143*<sup>21</sup>. Questa legge, che durò in vigore fino al 1812, anno in cui venne sostituita dal *Code pénal* del 1810, disponeva che l'«età minore degli anni nove» era una delle «cagioni perenni riconosciute dalle leggi come esclusive del dolo». I minori di nove anni erano perciò dichiarati «esenti da ogni pena afflittiva», mentre gli «impuberi» erano «esenti dalle pene perpetue e dalle pene de' ferri», essendo «per essi sempre sostituita la pena temporanea della deportazione». Tra nove e diciotto anni veniva diminuita la pena di un grado, quando nessun'altra scusante soccorresse il reo, tranne che in caso di recidiva<sup>22</sup>. Pure nella legge napoletana ritroviamo la previsione di una età di assoluta inimputabilità, quella dei nove anni, ricavata anch'essa per approssimazione dalla somma di *infantia* e *proximitas infantiae*. Viene prevista anche una età maggiore più alta rispetto a quella dei sedici anni: l'attingimento dei diciotto sembrava evidentemente più adatto per la piena responsabilità penale. Si trattava dell'età stabilita nell'antico regno meridionale: dobbiamo ricordare qui le affermazioni di Mario Pagano, che aveva criticato il termine napoletano dei diciotto anni, preferendo quello delle norme romane, più «garantista» per i minori. Quella dei diciotto anni è una età che sarà destinata ad avere grande futuro.

<sup>20</sup> Sulla normativa austriaca cfr. F. Foramiti, voce *Età*, in *Enciclopedia legale ovvero lessico ragionato di gius naturale, civile, canonico, mercantile-cambiario-marittimo, feudale, penale, pubblico-interno e delle genti*, II ed., t. I, Venezia, Antonelli, Venezia, 1841, p. 993; Id., *Manuale del nuovo codice penale austriaco sui crimini, sui delitti e sulle contravvenzioni e del regolamento sulla stampa. Parte I che tratta dei crimini*, Venezia, Cecchini, 1852, pp. 55 ss.; Id., *Manuale del nuovo codice penale austriaco sui crimini, sui delitti e sulle contravvenzioni e del regolamento sulla stampa. Parte II che tratta dei delitti e delle contravvenzioni*, Venezia, Cecchini, 1853, pp. 33 ss.

<sup>21</sup> *Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli (1808)*, Casi, fonti e studi per il diritto penale raccolti da S. Vinciguerra, serie II vol. 11, Padova, Cedam, 1998.

<sup>22</sup> *Legge su i delitti e sulle pene*, 20 Maggio 1808 n. 143.

I tentativi italiani vennero rapidamente travolti e messi a tacere dalla promulgazione del *Code pénal* del 1810. Il Libro II conteneva, sotto il titolo *Des Personnes punissables, excusables ou responsables pour crimes ou pour délits*, gli articoli da 66 a 69, che disciplinavano la minore età tra le *excuse*. L'art. 66 sanciva che: «Lorsque l'accusé aura moins de seize ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parens, ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième année». L'art. 67 e i seguenti disponevano, nel caso che l'accusato avesse agito con discernimento, la commutazione e la riduzione delle pene corrispondenti. Il *Code* napoleonico seguiva quindi, pedissequamente, sulla materia delle età, la disciplina del Codice rivoluzionario. Nonostante le sollecitazioni provenienti dai più avanzati circoli di giuristi italiani, per nulla ascoltate, non veniva prevista nel nuovo codice l'età di assoluta inimputabilità, riconfermando il termine di 16 anni. I commentari dei giuristi approfondiscono le questioni relative alla età: questa non è più solo approssimativa, come nell'antico regime, ma è una età di cui si può ottenere comodamente la piena prova grazie all'anagrafe municipale, conquista della laicizzazione rivoluzionaria<sup>23</sup>. Si affaccia anche il problema del rapporto tra la maggiore età penale e quella civile, fissata al raggiungimento dei 21 anni: un'altra scansione temporale ebdomadaria. Questa età comparve nella legislazione rivoluzionaria con il Decreto 20 settembre 1792, sullo stato civile dei cittadini, all'art. 2, come età maggiore al riguardo della capacità di contrarre liberamente matrimonio; i 21 anni furono poi estesi alla più generale capacità in campo civile dal successivo Decreto 31 gennaio 1793, in sostituzione del termine di derivazione romanistica precedentemente fissato, anche nel regno di Francia, all'attingimento dei 25 anni. I lavori preparatori del *Code civil* accolsero acriticamente tale termine, richiamandosi al *droit coutumier*. Tale età deriverebbe da quella della *majorité féodale* indicata per il servizio militare dagli *Établissement de Saint Louis*, che superava le consuetudini germaniche che consideravano maggiorenne il giovane in grado di portare le armi: i mutamenti prodotti dallo sviluppo della cavalleria richiesero l'innalzamento dell'età a 21 anni, in cui si poteva combattere pur sostenendo il peso dell'armatura completa<sup>24</sup>. Da alcuni giuristi si ritenne ingiusto che un ragazzo di sedici anni non venisse considerato capace di amministrare i propri beni, quindi fosse protetto dall'ordinamento da conseguenze negative di carattere economico, e non venisse invece altrettanto tutelato nel campo

<sup>23</sup> Cfr. le considerazioni di U. Gualazzini, voce *Età (dir. interm.)*, in *Enciclopedia del Diritto*, 16 1967, p. 85 nt. 10.

<sup>24</sup> Cfr. L. Amiable, *Essai historique et critique sur l'age de la majorité*, «Revue historique de droit français et étranger», 7, 1861, p. 217.

penale, ove si trovavano in gioco la sua vita e la sua libertà. I penalisti superarono la discrasia affermando che la nozione del “giusto” si coglie prima della nozione dell’“utile”, e che nel campo del diritto civile, ad esempio, occorre molta capacità, sagacia, sicurezza, e conoscenza delle norme e delle tecniche di amministrazione<sup>25</sup>, impensabili in un giovinetto, che tuttavia poteva avere abbastanza discernimento da non commettere reati. Pellegrino Rossi criticò vivacemente l'impostazione del *Code*: «placer sur la sellette un enfant qui n'a pas huit ou neuf ans accomplis, c'est un scandale, c'est un acte affligeant qui n'aura jamais l'assentiment de la conscience publique»<sup>26</sup>. Questa affermazione riscosse grande risonanza, divenendo la bandiera dell'attacco ai codici francesi che avevano eliminato l'età di irresponsabilità assoluta, di antica, antichissima, memoria. Una voce di grande interesse nel contesto francese è quella di Joseph-Louis Ortolan, che dedicò nel 1843 un ampio saggio all'età dell'agente in rapporto all'imputabilità penale<sup>27</sup>. Il giurista avanza aspre critiche al codice che non aveva previsto una età di irresponsabilità assoluta, affrontando inoltre il consueto problema della discrasia tra maggiore età penale e civile: concordava sull'affermazione che la nozione del giusto arriva prima di quella dell'utile, ma riteneva eccessivo perseguire penalmente chi non era neanche in grado di tutelare i propri interessi<sup>28</sup>. Nella seconda parte del saggio il giurista discorreva delle età dell'uomo: dopo avere descritto il sistema romano, affermava che quella dei cicli ebdomadari era una opinione di filosofi e medici dell'antichità, fundamentalmente corretta e riprodotta ancora nell'opera di uno dei più famosi *idéologues*, il celebre Pierre-Jean-Georges Cabanis, i cui studi di fisiologia, ove trovava ampio spazio la crescita dei giovinetti, avevano riscosso enorme successo e grande diffusione<sup>29</sup>. La antica giurisprudenza aveva fatto confusione con le norme romane, introducendo la nozione di *proximitas infantiae* e *proximitas pubertati*, che aveva spezzato il secondo ciclo settenario. Il *Code pénal* del 1791 aveva invece introdotto un sistema assolutamente nuovo, il limite unico di sedici anni compiuti, cui si doveva ricono-

<sup>25</sup> È evidente in queste parole l'eco delle teorie utilitaristiche propuginate da Jeremy Bentham. Sulla complessità dell'attività del soggetto di diritti nella vita economica *codificata*, cfr. le interessanti considerazioni di P. Caroni, *Saggi sulla storia della codificazione*, Milano, Giuffrè (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 51), 1998.

<sup>26</sup> P. Rossi, *Traité de droit pénal*, Bruxelles, Hauman et compagnie, 1829, p. 267.

<sup>27</sup> J.L. Ortolan, *De l'age chez l'agent des délits quant a l'imputabilité pénale*, I, «Revue de législation et de jurisprudence», 1843, pp. 463-474; Id., *De l'age chez l'agent des délits quant a l'imputabilité pénale*, II, «Revue de législation et de jurisprudence», 1843, pp. 181-202.

<sup>28</sup> Ortolan, *De l'age*, cit., I, p. 472.

<sup>29</sup> L'accento è ai *Rapports du physique et du moral de l'homme* di P.J.G. Cabanis, Paris, 1802 (ho consultato l'ed. Mason, Paris, 1855). Su Cabanis cfr. Da Passano, *La pena di morte*, cit., p. 399 nt. 77; S. Moravia, *Introduzione a Cabanis, Rapporti tra il fisico e il morale dell'uomo*, Roma-Bari, Laterza, 1973.

scere il grande merito della semplicità<sup>30</sup>. Il giurista osservava con realismo che le varie delimitazioni delle età erano state fissate secondo opinioni individuali e occasionali dei vari legislatori. Circa l'affermazione che le varie età erano da ricollegare ai diversi climi e allo sviluppo più o meno precoce delle razze meridionali rispetto a quelle nordiche, egli affermava che «non seulement elle est nulle, mais les legislations positives se trouvent souvent en contradiction avec elle». Per Ortolan era meglio allora riaffermarsi agli antichi limiti settenari, per quattro cicli, che avevano il vantaggio della regolarità della stessa cifra, e di concordare con le affermazioni della scienza fisiologica e soprattutto con le tradizioni più antiche, consacrate nel diritto romano<sup>31</sup>.

I codici preunitari italiani compirono scelte differenti. Ferdinando I promulgò nel 1819 il *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*. La Parte II, *Leggi penali*<sup>32</sup>, al Libro I, Capitolo III, trattava *Della volontà, della età e dello stato dell'imputato*, così disponendo all'art. 64:

I fanciulli minori di anni nove sono esenti da ogni pena. Ne sono ugualmente esenti i minori di anni quattordici compiuti, quando si decida che abbiano agito senza discernimento. Il giudice però, nel caso di misfatto o delitto debbe o consegnarli a' loro parenti coll'obbligo di ben educarli, o dee inviarli in un luogo pubblico da stabilirsi dal Governo, per esservi ritenuti ed educati per quel numero di anni che la sentenza determini, ma che non potrà oltrepassare il tempo in cui diventeranno maggiori.

Gli articoli seguenti graduavano le pene per il fanciullo che avesse agito con discernimento, o per i minori tra quattordici e diciotto anni. Dopo i nove anni compiuti e fino ai 14 entrava in gioco l'art. 65, che stabiliva la imputabilità del giovane che avesse commesso il reato con discernimento. Giunto a diciotto anni invece si era pienamente imputabili: «nell'anno diciottesimo l'uomo delle *leggi penali*, l'uomo colpevole è già formato»<sup>33</sup>. Secondo Santi Roberti il limite di nove anni era stato scelto perché intermedio tra infanzia e pubertà, perché permetteva di distinguere tra minori *proximi infantiae*, considerati assolutamente imputabili, e *proximi pubertati*: per questa via si estendeva perciò l'infanzia fino ai nove anni, con una vera traduzione codicistica delle antiche distinzioni romanistiche<sup>34</sup>, risalenti in effetti, come abbiamo visto, alla *Legge penale* del 1808.

<sup>30</sup> Ortolan, *De l'age*, cit., II, pp. 194-198.

<sup>31</sup> Ivi, pp. 200-202.

<sup>32</sup> *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte seconda, Leggi penali*. Casi, fonti e studi per il diritto penale raccolti da S. Vinciguerra, serie II, 6, Padova, Cedam, 1996.

<sup>33</sup> F. Canofari, *Comentario sulla parte seconda del Codice per lo Regno delle Due Sicilie ossia sulle Leggi penali*, Napoli, Angelo Trani, 1819, vol. I, pp. 184-185 e nt. 1.

<sup>34</sup> S. Roberti, *Corso completo del diritto penale del Regno delle Due Sicilie secondo l'ordine delle Leggi penali*, Napoli, Stamperia e cartiera del Fibreno, 1833, vol. II, pp. 42-50.

Fondamentalmente basato sul *Code pénal* napoleonico, invece, era il *Codice penale del Regno di Sardegna* del 1839, che non riteneva opportuna l'«infanzia penale», e abbassava ancora l'età a quattordici anni per la ricerca del discernimento, con minorazioni di pena fino ai ventuno anni<sup>35</sup>. Gli stati sardi ebbero un altro codice nel 1859, che manteneva sostanzialmente immutate le norme sulla imputabilità dei minori.

Una impostazione originale si deve a Carl Joseph Anton Mittermaier, che nella sua prolifica produzione affrontò il tema della imputabilità dei minori in un saggio del 1841<sup>36</sup>. Riguardo al problema dell'età di inimputabilità, Mittermaier riteneva che effettivamente la barriera fosse da indicare nei quattordici anni, segnati dall'ingresso nelle scuole; dallo svolgimento del rito della Confermazione religiosa (la *Confirmation* dei Paesi Protestanti, importante rito di passaggio); dalla pubertà. Sosteneva tuttavia l'opportunità di considerare il termine a dodici anni, a causa della criminalità – diffusa tra i dodici e i quattordici anni – che altrimenti avrebbe rischiato di rimanere impunita<sup>37</sup>. Dai dodici ai sedici anni bisognava considerare il discernimento dell'agente. A questo riguardo secondo Mittermaier si doveva controllare se questi avesse già raggiunto una maturità tale da poterlo considerare responsabile delle azioni compiute. Le idee del giurista non rimasero senza conseguenze: pochi anni dopo la pubblicazione del saggio, Mittermaier fu tra i compilatori del *Codice penale del Granducato di Baden*<sup>38</sup>. Tra le novità del Codice, al titolo III il § 78 disponeva che ai minori di dodici anni non potevano essere imputate «le trasgressioni delle leggi penali rispetto alla pena legale». Essi dovevano essere esclusivamente affidati alla «disciplina domestica». Secondo il § 79 le stesse disposizioni venivano applicate al minore tra i dodici e i sedici anni, «salvo che non risulti che egli abbia già tanto discernimento da distinguere la penalità (*Strafbarkeit*) dell'azione», nel qual caso la pena veniva sensibilmente diminuita: pena che comunque doveva essere espiata «o in stabilimenti particolari, destinati ai delinquenti giovani, o in parti separate degli stabilimenti ordinari». Il § 80 stabiliva infine la commutazione della pena di morte per i minori tra i sedici e i diciotto anni<sup>39</sup>: Mittermaier riuscì a tradurre i propri principi scientifici nella legislazione del Baden, che dobbiamo riconoscere tra

<sup>35</sup> *Codice penale per gli stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1839, Libro I, Capo II, *Dell'influenza dell'età e dello stato di mente del reo sulla applicazione e durata della pena*.

<sup>36</sup> C.J.A. Mittermaier, *Die Zurechnungsfähigkeit jugendlicher Uebertrater im Zusammenhange mit Zweckmässigen Rettungs und Besserungsanstalten*, «Archiv des Criminalrechts», neue Folge, 1841, Halle 1841, pp. 155-205.

<sup>37</sup> Ivi., pp. 156 ss.

<sup>38</sup> A. Cadoppi, *Il «modello rivale» del Code Pénal. Le «forme piuttosto didattiche» del Codice penale universale austriaco del 1803*, in *Codice penale universale austriaco (1803)*, Padova, Cedam, 1997, p. CXXXIII.

<sup>39</sup> Il codice di Baden venne compreso negli *Scritti germanici di diritto criminale*, vol. IV, Livorno, Nanni, 1847, pp. 139 ss.

i modelli del *Codice penale pel Granducato di Toscana* del 1853. Questo infatti disponeva, al titolo III, *Delle cause che escludono o diminuiscono l'imputazione*, art. 3,6 che «I fanciulli, che non hanno compiuto il duodecimo anno, non sono imputabili. Le loro azioni contrarie alla legge penale appartengono alla disciplina domestica, e, ne' casi più gravi, richiamano le autorità di polizia amministrativa a prendere un provvedimento adattato alle circostanze»; mentre all'art. 37, § 1, affermava: «Quando un delitto è stato commesso da un minore, che abbia compiuto il duodecimo anno, e non il decimoquarto, il tribunale dichiara se l'agente operò con discernimento, o senza discernimento», sancendo comunque importanti commutazioni e sensibili sconti di pena per i minori fino ai diciotto anni. L'art. 39 stabiliva infatti che «Chiunque ha compiuto l'anno decimottavo è considerato, agli effetti penali, come maggiore»<sup>40</sup>.

#### 4. Verso il Codice Zanardelli

Le vicende della mancata unificazione penalistica del nuovo Regno d'Italia sono note, come è conosciuto il dibattito che interessò i diversi progetti volti alla promulgazione di un codice penale unitario. Tutti i progetti stabilivano un periodo di esenzione da ogni pena fino ai nove anni, chiaramente derivato dal Codice delle Due Sicilie (solamente nel 1866 venne adottato il termine di dieci anni, poi portato a nove); un periodo d'imputabilità dubbia, nel quale doveva svolgersi l'indagine sul discernimento, tra i nove e i quattordici anni; riduzioni di pena più o meno consistenti tra i quattordici e i diciotto anni; riduzioni minori tra i diciotto e i ventuno<sup>41</sup>, mantenendo così ancora l'esistenza della terza partizione ebdomadaria.

La Relazione del Guardasigilli Zanardelli del 1887<sup>42</sup> diede ormai per scontata l'accettazione dell'età di inimputabilità assoluta. Zanardelli cercava anche di abbassare il termine della minore età penale dai ventuno ai diciotto anni, sull'esempio del codice toscano del 1853 e di alcune legislazioni straniere, là dove si sosteneva la compiutezza dello sviluppo fisico e intellettuale del diciottenne. Di grande interesse è anche la relazione della commissione Mancini-Villa della Camera dei deputati sul progetto<sup>43</sup>: nella relazione si di-

<sup>40</sup> *Codice Penale pel Granducato di Toscana*, st. Granducale, Firenze, 1853, titolo III, *Delle cause che escludono o diminuiscono l'imputazione*.

<sup>41</sup> Pace, *Il discernimento*, cit., cap. IV.

<sup>42</sup> *Progetto del Codice Penale del regno d'Italia preceduto dalla relazione Ministeriale presentato alla Camera dei Deputati nella tornata del 22 novembre 1887, dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Zanardelli)*, Roma, Stamperia reale Ripamonti, 1888, pp. 229 ss.

<sup>43</sup> *Relazione della Commissione della Camera dei Deputati composta dei deputati P.S. Mancini (Presidente)-T. Villa (Vice-Presidente, Relatore), Chimirri e Cuccia (Segretarii)... sul progetto del Codice Penale presentato alla Camera dei Deputati da S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia G. Zanardelli*, Torino, 1888, pp. 85-86.

fende il termine della maggiore età posto a ventuno anni, contro le proposte del ministro che aveva cercato di anticiparlo a diciotto. Nella sua relazione definitiva<sup>44</sup> il guardasigilli tracciò le linee della disciplina dell'istituto, accettando la maggiore età penale a ventuno anni, in accordo con le osservazioni della commissione parlamentare.

Alla fine fu proprio questo il sistema accolto nel nuovo codice, entrato in vigore il 1° gennaio 1890. Al Libro I, *Dei reati e delle pene in generale*, Titolo IV, *Della imputabilità e delle cause che la escludono o la diminuiscono*, l'art. 53 disponeva:

Non si procede contro colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i nove anni.

Nondimeno, ove il fatto sia preveduto dalla legge come un delitto che importi l'ergastolo o la reclusione, ovvero la detenzione non inferiore ad un anno, il presidente del tribunale civile, sulla richiesta del pubblico ministero, può ordinare, con provvedimento revocabile, che il minore sia rinchiuso in un istituto di educazione e correzione, per un tempo che non oltrepassi la maggiore età; ovvero può ingiungere ai genitori, o a coloro che abbiano obbligo di provvedere all'educazione del minore, di vigilare sulla condotta di lui, sotto pena, in caso d'inosservanza ed ove il minore commetta un delitto qualsiasi, di un'ammenda sino a lire duemila.

L'art. 54 invece si occupava della seconda fascia di età, in cui era ammessa la ricerca sul discernimento:

Colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i nove anni, ma non ancora i quattordici, se non risulti che abbia agito con discernimento, non soggiace a pena. Nondimeno, ove il fatto sia preveduto dalla legge come un delitto che importi l'ergastolo o la reclusione, ovvero la detenzione non inferiore ad un anno, il giudice può dare l'uno o l'altro dei provvedimenti indicati nel capoverso dell'articolo precedente.

Qualora risulti che abbia agito con discernimento, la pena stabilita per il reato commesso è diminuita secondo le norme seguenti:

1° all'ergastolo è sostituita la reclusione da sei a quindici anni;

2° le altre pene si applicano con le diminuzioni determinate nei numeri 3° e 4° dell'articolo 47.

Se la pena sia restrittiva della libertà personale, ancorché sostituita ad una pena pecuniaria, il colpevole, che al tempo della condanna non abbia ancora compiuto i diciotto anni, la sconta in una casa di correzione.

L'interdizione dai pubblici uffici e la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza non sono applicate.

Gli articoli seguenti prevedevano pene ridotte per i ragazzi ultraquattordicenni e infradiciottenni, e per i giovani tra i diciotto e i ventuno anni.

<sup>44</sup> *Relazione a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli (Zanardelli) nell'udienza del 30 giugno 1889 per l'approvazione del testo definitivo del Codice penale*, Roma, Stamperia reale Ripamonti, 1889, pp. 45-46.

### 5. *Le certezze di Alfredo Rocco*

Le concezioni liberali che presero corpo nel Codice Zanardelli vennero duramente attaccate dalla Scuola Positiva: a proposito dei minori le convinzioni lombrosiane sull'atavismo e sulla precoce vocazione delinquenziale si tradussero in richieste punitive che scavalcarono gli antichi cancelli delle età. Queste istanze presero corpo nel Progetto Ferri: qui si stabilivano disposizioni per i minori di dodici anni, che – se delinquenti – erano affidati in libertà vigilata alla propria famiglia, o ad una famiglia onesta, o, in mancanza, ad un «istituto di educazione o ad un laboratorio privato»; ma nel caso che il minore fosse «moralmente perverso» o rivelasse «persistente tendenza al delitto» si stabiliva la sua segregazione in una nave scuola, in una colonia agricola, o in una scuola professionale e di correzione. Tra i dodici e i diciotto anni il minore, in caso di delitti meno gravi, poteva essere condannato condizionalmente, o condannato alla casa di lavoro o colonia agricola per minorenni da due a cinque anni. In caso di delitti più gravi o se il minore rivelasse «persistente tendenza al delitto», veniva applicata la «segregazione in una casa di lavoro o colonia agricola, per un tempo relativamente indeterminato, per non meno di 10 anni». Dopo i ventuno anni il condannato «sarà assegnato al corrispondente stabilimento di detenzione per adulti»<sup>45</sup>.

La comparsa sulla scena della cosiddetta Terza scuola sbarrò la strada al Progetto Ferri, e aprì il percorso che condusse alla promulgazione di un nuovo codice penale, preparato tra gli inizi del 1925 e la fine del 1930, e promulgato il 1° luglio 1931, insieme ad un nuovo codice di procedura penale: presero il nome dal ministro Guardasigilli Alfredo Rocco, fratello di Arturo, noto penalista che contribuì fortemente ai lavori di codificazione. Dopo le prime discussioni parlamentari, nel suo discorso del 17 dicembre 1925 al Senato del Regno, Alfredo Rocco dichiarava di ritenere raggiunto un accordo sul problema delle età: «la irresponsabilità completa si deve elevare al disopra del limite massimo di nove anni, quale è consacrata dal nostro codice e si può far giungere fino ai 14 anni. Irresponsabilità, s'intende, agli effetti dell'applicazione della pena, salvo l'adozione delle misure di sicurezza più che mai necessarie in questo caso». Rocco riteneva «miglior partito tenere una via media, stabilendo l'irresponsabilità fino ai 14 anni, una responsabilità minorata dai 14 ai 18 anni, una responsabilità ancora minorata, ma di poco distante dalla normale, dai 18 ai 21 anni, e la maggiore età penale ai 21 anni»<sup>46</sup>.

<sup>45</sup> *Progetto preliminare di Codice penale italiano per i delitti (1921)*, Libro I norme generali, Titolo II Il delinquente, Capo VI Dei delinquenti minorenni (artt. 34-38).

<sup>46</sup> *Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale*. Vol. I. *Atti parlamentari della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re la facoltà di emendare i Codici penale e di procedura penale*, Roma, Prov. Generale dello Stato, 1928, pp. 261 ss.

Nel *Progetto preliminare di un nuovo codice penale* del 1927, all'art. 93 si disponeva che «non è imputabile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni», mentre l'art. 94 sanciva: «a colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni ma non ancora i diciotto, il giudice applica la pena o una misura di sicurezza, secondo che il minore sia o non imputabile», stabilendo, in caso di imputabilità, la riduzione della pena e alcuni effetti accessori. Al raggiungimento dei ventuno anni il giudice ordinava l'assegnazione del soggetto «a una colonia agricola o a una casa di lavoro»<sup>47</sup>.

Il passo ulteriore toccò alla commissione ministeriale incaricata di dare un parere sul progetto preliminare. Nella sua «relazione introduttiva»<sup>48</sup> il presidente Giovanni Appiani affermava che «l'elevamento del limite della non imputabilità dei minori è giustificato dalla necessità di fondare l'imputabilità sulla certezza che l'agente abbia la capacità d'intendere e di volere, e tale certezza, secondo i più recenti studi, deve senz'altro escludere fino agli anni quattordici per tutti i minori. Dai quattordici ai diciotto invece lo sviluppo della coscienza e dell'intelletto dei minori può essere il più vario». La distinzione tra infanzia e adolescenza veniva fatta coincidere «con i due grandi periodi della impubertà e della pubertà. Il passaggio dall'infanzia all'adolescenza è fissato appunto ai quattordici anni, all'età cioè in cui, generalmente, nel nostro paese e sotto il nostro clima si diventa puberi; ai diciotto anni, invece, la maturità dell'individuo è completa e, in conseguenza, può considerarsi completamente raggiunta anche la capacità di intendere e di volere».

Si pervenne presto al *Progetto definitivo* del nuovo Codice. Nella sua *Relazione*<sup>49</sup> il Guardasigilli Rocco descrive i due periodi di non imputabilità, fino ai quattordici anni, e di imputabilità dubbia, tra i quattordici e i diciotto, concentrando l'attenzione sul nuovo parametro adottato per riconoscere l'imputabilità, cioè il concetto della «capacità di intendere e di volere», individuato al posto del discernimento. Circa il termine di quattordici anni Rocco affermava che tale età era stata indicata perché «coincide, nel maggior numero delle persone, con i fenomeni della pubertà, decisivi della formazione fisica e psichica dell'individuo». Riguardo alla maggiore età penale il guardasigilli sosteneva che «è indiscutibile poi che la maturità psichica è raggiunta nel 18° anno, così da apparire ingiustificata ogni riduzione d'imputabilità o di pena

<sup>47</sup> *Progetto preliminare di un nuovo Codice penale*, Roma, Tip. delle Mantellate, 1927.

<sup>48</sup> *Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale*, vol. IV, *Atti della commissione ministeriale incaricata di dare parere sul progetto preliminare di un nuovo codice penale*, Parte I, relazione introduttiva di S.E. Giovanni Appiani Presidente della Commissione, Roma, Tip. delle Mantellate, 1929, pp. 81-82.

<sup>49</sup> *Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale*, vol. V, *Progetto definitivo di un nuovo Codice penale con la relazione del Guardasigilli on. Alfredo Rocco*, parte I, relazione sul libro I del Progetto, Roma, Tip. delle Mantellate, 1929, Relazione del Guardasigilli, pp. 146 ss.

per i maggiori degli anni diciotto e minori degli anni ventuno». Diamo adesso uno sguardo alle nuove barriere di età. I quattordici anni costituivano ancora un'espressione degli antichi cicli ebdomadari, questa volta ricollegati espressamente alla pubertà – altro antichissimo, primitivo, termine –, interpretata in chiave fisiopsichica, come appunto l'età della «formazione fisica e psichica dell'individuo». La maggiore età posta a diciotto anni riproponeva invece la discrasia tra la maggiore età penale e quella civile, che continuava a rimanere fissata ai ventuno anni. Le nuove partizioni peraltro corrispondevano alle distinzioni della gioventù fascista: tra i balilla erano compresi i bambini fino all'età di quattordici anni, mentre tra gli avanguardisti si contavano i ragazzi tra i quattordici e i diciotto<sup>50</sup>.

Si pervenne quindi al testo del progetto definitivo, che così recitava<sup>51</sup>, al titolo quarto, *Del reo e della persona offesa dal reato*, capo I, *Della imputabilità*:

Art. 100. (Minore degli anni quattordici). Non è imputabile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.

Art. 101. (Minore degli anni diciotto). È imputabile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita.

Quando la pena detentiva inflitta sia inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, in niun caso alla condanna conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna ha soltanto per effetto la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale.

Ormai si era alle ultime battute. In seno alla Commissione parlamentare chiamata a dare il proprio parere sul Progetto era stata enucleata la I sottocommissione, presieduta da Mariano D'Amelio: nella seduta del 17 gennaio 1930 vennero discussi gli articoli sulla imputabilità dei minori<sup>52</sup>. Il senatore Alfonso De Blasio trovava «grave imprudenza estendere dai nove ai quattordici anni la irresponsabilità dei minorenni, quasi che prima dei quattordici anni non siano essi in grado di distinguere il bene dal male», sembrandogli imprudente anche la presunzione di inimputabilità fino a prova contraria tra quattordici e diciotto. Per ragioni di simmetria con il diritto civile trovava

<sup>50</sup> La prima categoria era quella dei *Figli della Lupa*, che comprendeva i bambini fino agli otto anni di età: cfr. *Il primo e secondo libro del fascista*, Roma, 1941, pp. 55-56.

<sup>51</sup> *Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale*, vol. V, *Progetto definitivo di un nuovo Codice penale con la relazione del Guardasigilli on. Alfredo Rocco*, parte III, Testo del Progetto definitivo, Roma, Tip. delle Mantellate, 1929.

<sup>52</sup> *Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale*, vol. VI, *Atti della Commissione parlamentare chiamata a dare il proprio parere sul Progetto di un nuovo Codice penale*, Roma, Tip. delle Mantellate, 1930, Commissione parlamentare per il codice penale, I sottocommissione, verbale n. 13, seduta del 17 gennaio 1930, pres. D'Amelio, pp. 145 ss.

giusto che a quattordici anni, potendo contrarre matrimonio, si fosse imputabili. Ugo Aloisi ribatteva che la capacità penale e quella civile erano di natura diversa. Alfredo De Marsico e Alfonso De Blasio riaffermarono che la prova della capacità di intendere e di volere dovesse incombere al pubblico ministero, mentre Aloisi era di diverso avviso: se il procuratore riteneva il minore imputabile, doveva essere la difesa ad offrire la prova contraria. De Marsico condivise le osservazioni di De Blasio, in nome della sicurezza sociale, grandemente minacciata dagli alti limiti di età, come faceva rilevare con argomenti persuasivi: «a 14 anni uno studente di medio livello intellettuale ha già la licenza ginnasiale, ed è strano ritenere incapace di intendere e di volere un ragazzo che traduce Senofonte ed Orazio. D'altra parte oggi si comincia a vivere più presto e a 14 anni si è già esaurita una prima fase dello sviluppo del giovine». Oltre a ricollegare la capacità penale a quella di coniugare gli aoristi, il giurista pensava anche all'aspetto propagandistico del regime, che, a suo dire, poteva venire intaccato:

si dispensano, stimolo prezioso all'ardimento ed allo sviluppo dell'umana solidarietà, medaglie al valor civile per atti compiuti da balilla e da avanguardisti: quale significato avrebbe il premio, se l'atto si dovesse considerare avulso dalla coscienza? Dal punto di vista della pratica giudiziaria vi sono poi casi impressionantissimi di ragazzi di 11 anni e 12 anni che hanno già commesso gravi delitti, ed hanno avuto perfino il tempo di diventare recidivi.

De Marsico chiese quindi di ridurre il limite di età «anche per il contrasto tra la grande severità del codice e l'eccessiva sua indulgenza per i delinquenti precoci». Alessandro Stoppato concordava, per l'esperienza di un ventennio di presidenza del Patronato dei condannati minori di Bologna, affermando l'esistenza di ragazzi di dodici o tredici anni pienamente capaci di intendere e di volere. Ma le argomentazioni dei commissari, preoccupati esclusivamente della difesa sociale e della responsabilizzazione di adolescenti ginnasiali alle prese con verbi irregolari e medaglie (libro e moschetto...), lasciavano in ombra i punti cruciali del problema: il recupero dei minori devianti, e la coscienza che quello della delinquenza minorile è un male che affonda le sue origini nella struttura stessa della società. A rilevarli, in un appassionato intervento, fu lo stesso presidente della Commissione, D'Amelio, che non riteneva valide le critiche mosse, approvando invece le misure capaci di sottrarre i minori alla reclusione comune. Il giurista infatti affermava coraggiosamente che «la condanna penale di un ragazzo a 14 anni segna la sua catastrofe morale; egli è condannato ad essere un delinquente per tutta la vita. I piccoli delinquenti appartengono tutti alle classi povere; i minori di classi ricche o agiate sono sottratti alle leggi penali per la protezione dei parenti». De Blasio rispose duramente: si poteva anche non irrogare necessariamente la pena del carcere, ma non consentire di elevare l'imputabilità fino ai quattordici anni. Il presidente tagliò netta la discussione su questo punto: «saranno responsabili,

ma non si debbono punire per una ragione d'ordine superiore». De Marsico non si arrese, chiedendo almeno di potere affidare al pubblico ministero la valutazione della presunzione di incapacità, mentre Aloisi continuava a riaffermare la funzione di difesa sociale del nuovo codice, ricordando che tuttavia esistevano nel sistema le misure di sicurezza, che avrebbero ben potuto servire allo scopo. Alla conclusione del serrato dibattito D'Amelio, «riassumendo la discussione rileva che, mentre un Commissario approva la disposizione, altri tre propongono una sensibile diminuzione del limite di età fissato dal Progetto in 14 anni. Quanto ai minori di 18 anni, si propone di dire che la capacità si presume e che invece è la incapacità che deve essere dimostrata. Così rimane stabilito».

Le proposte della I Sottocommissione vennero dibattute nella seduta plenaria della Commissione parlamentare, il 15 marzo 1930<sup>53</sup>. Il presidente D'Amelio aprì la discussione ricordando che «la maggioranza della I sottocommissione propose di abbassare il limite di quattordici anni per l'imputabilità del minore. Egli fu invece fra coloro che approvarono l'articolo». Giacomo Bonicelli si associò al presidente, mentre Luigi Maria Foschini si schierò con coloro che proponevano di abbassare l'età. Ugo Aloisi aggiustò il tiro rispetto alle opinioni espresse in precedenza, ritenendo che il problema fosse più complesso e andasse esaminato «in tutti i suoi riflessi sociali e tenendo conto di tutti i fattori che alimentano codesta specie di criminalità». Le sue domande erano stringenti: «quale risultato utile la Commissione crede che la società consegua punendo con alcuni mesi di carcere il ladruncolo di dodici anni? A suo avviso, e nella migliore delle ipotesi, nessuno». Ruffo Mangini ricordò l'esistenza delle misure di sicurezza, mentre De Marsico pose nuovamente l'accento sul timore che queste norme avrebbero favorito la delinquenza minorile. Esprimendo efficacemente le opinioni di coloro che vedevano soprattutto in chiave repressiva le norme da discutere, Raffaele Garofalo rilevava addirittura come la delinquenza minorile godesse già di una sua organizzazione nelle grandi città, «specialmente per i furti con destrezza». A suo parere sarebbe stato imprudente innalzare il limite a quattordici anni. Semmai era più opportuno abbassarlo a dodici, e fra i dodici ed i quattordici anni riammettere la prova del discernimento, cercando così di recuperare nel codice l'antico parametro, che, già in sede di discussione, si iniziava a rimpiangere, dopo averlo criticato aspramente. Dalla piega che aveva preso il dibattito in seno alla commissione parlamentare, Mariano D'Amelio capì che la sua sensibilità per i problemi dei minori sarebbe rimasta inascoltata: tentò a questo punto

<sup>53</sup> *Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale*, vol. VI, *Atti della Commissione parlamentare chiamata a dare il proprio parere sul Progetto di un nuovo Codice penale*, Roma, Tip. delle Mantellate, 1930, Commissione parlamentare per il codice penale, Verbali delle sedute plenarie della Commissione, verbale n. 6, 15 marzo 1930, pp. 489 ss.

di proporre l'approvazione dell'articolo, ma la mossa non riuscì. Vennero invece approvate le proposte della Sottocommissione: riguardo all'art. 100, di «abbassare sensibilmente il limite di età»; all'art. 101, di «dire che la capacità si presume ed è l'incapacità che dev'essere dimostrata».

Alla fine il codice venne pubblicato, nell'ottobre 1930, per entrare in vigore il 1° luglio 1931. Al Titolo IV, *Del reo e della persona offesa dal reato*, Capo I, *Della imputabilità*, così disponeva:

Art. 97: «Minore degli anni quattordici. Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni».

Art. 98: «Minore degli anni diciotto. È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita.

Questa è stata la genesi delle partizioni delle età nel Codice Rocco, vivide dinanzi agli occhi di Alfredo Sandulli quando scrisse il saggio da cui ha preso le mosse la nostra riflessione. Età stabilite con rigore scientifico e fiducia nelle acquisizioni della scienza, ma che in realtà provenivano da una storia remota e si identificavano con quei cicli ebdomadari che erano stati individuati dalla sapienza degli antichi, che guardavano alla numerologia con attenzione, convinti della forza sacrale di alcuni numeri. Anche il termine dei diciotto anni aveva radici profonde nella penalistica, soprattutto italiana, che affondavano nell'esperienza meridionale di età moderna: niente a che fare con le acquisizioni scientifiche di cui era convinto Alfredo Rocco. Partizioni che hanno continuato a strutturare i cancelli delle età nel nostro sistema giuridico, cancelli attaccati da chi ancora pretende di abbassare l'età di assoluta inimputabilità nel nome di uno sviluppo intellettuale del minore sempre più precoce, e chi invece tende a ritenere tali età troppo precoci, intendendone spostare in avanti i termini per una ulteriore protezione del minore. Neanche la scienza contemporanea ha saputo offrire risposte adeguate a questi antichi dubbi, sono ancora attuali le ironiche parole del fisiologo Paolo Mantegazza, di fine Ottocento:

le età non esistono in natura e noi le abbiamo fabbricate per nostro uso e consumo [...] la legge purtroppo ha bisogno di cifre e queste sono brutali, e volta per volta il giudice, gli avvocati devono sforzare quelle cifre, perché non corrispondono al vero. Infatti vi sono ragazzi di 12 anni così precoci, così intelligenti da avere tutta intera la responsabilità di quel che fanno, e abbiamo uomini di 30 anni così stupidi, cresciuti in tante tenebre d'ignoranza da avere una responsabilità minore assai di quel fanciullo<sup>54</sup>.

<sup>54</sup> Da una lettera di Mantegazza che il destinatario, Ugo Conti, pubblicò ne *I minorenni delinquenti e il progetto Zanardelli*, «Il Filangieri, rivista giuridica italiana di scienza, legislazione e giurisprudenza», 13, 1888, parte II, pp. 534-535.